



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2015

Istituzione del reddito minimo di cittadinanza attiva

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di inserire nel nostro ordinamento il reddito minimo di cittadinanza, uno strumento volto ad assicurare un'esistenza dignitosa a chi non ha sufficienti risorse economiche e che ha lo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, gli inoccupati o i lavoratori precariamente occupati.

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno scelto di avvalersi di tale strumento per perseguire l'obiettivo del contrasto all'esclusione sociale, collocando il sostegno al reddito dei cittadini dell'Unione europea all'interno di quelle politiche volte a garantire una vita dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.

Già nel 1992, infatti, il Consiglio delle Comunità europee adottò la raccomandazione 92/441/CEE dove riconosceva «il diritto fondamentale della persona a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana» individuando nel reddito lo strumento per far uscire le persone dalla povertà. Dal 16 ottobre 2010 il Parlamento europeo chiede di varare una legge che introduca un «reddito minimo, nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva». Il reddito minimo garantito è una misura prevista oggi in tutti i Paesi europei, con l'esclusione di Italia, Grecia e Bulgaria.

I numeri sono drammatici: secondo i dati ISTAT, dal 2008 al 2014 la crisi in Italia ha

raddoppiato e quasi triplicato i numeri della povertà relativa e assoluta. Sono 10 milioni le persone in povertà relativa, il 16,6 per cento della popolazione complessiva, e oltre 6 milioni, il 9,9 per cento della popolazione, in povertà assoluta. È una condizione che investe diverse fasce sociali: dai *working poor* (oltre 3,2 milioni di lavoratori e lavoratrici) ai precari, a coloro che sono in cerca di una prima occupazione, agli ultracinquantenni inoccupati, agli stranieri.

Il reddito minimo è una misura di supporto che garantisce una rete di sicurezza per coloro che non possono lavorare o accedere a un lavoro in grado di garantire un reddito dignitoso o che non possono accedere all'insieme di ammortizzatori sociali o vi accedono in misura tale da non superare la soglia di rischio di povertà. Ed è inoltre uno strumento fondamentale di contrasto alle mafie, le quali sfruttano il bisogno di lavoro trasformandolo in ricatto economico.

Si tratta di garantire uno *standard* di vita minimamente dignitoso a milioni di persone e a migliaia di famiglie. Una misura indispensabile nel breve periodo per contrastare la povertà assoluta e l'esclusione sociale che consente l'affermazione dei principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea circa il diritto di ciascun essere umano a un'esistenza libera e incondizionata, svincolata da ogni forma di costrizione o di necessità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del reddito minimo di
cittadinanza attiva)*

1. Al fine di dare attuazione ai principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, è istituito il reddito minimo di cittadinanza attiva, con le modalità previste dal programma nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. Il reddito minimo di cittadinanza attiva ha lo scopo di favorire la cittadinanza attraverso l'inclusione sociale, in particolar modo per i lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati ovvero per quei cittadini che intendano intraprendere un percorso lavorativo o cambiare quello già intrapreso da tempo, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.

3. Il reddito minimo di cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

4. Il programma nazionale di cui al comma 1 è costituito da interventi monetari, anche di carattere integrativo del reddito, accompagnati da interventi e da servizi volti a perseguire l'integrazione sociale e occupazionale dei soggetti destinatari.

5. All'attuazione del programma nazionale, definito ai sensi del comma 4, concor-

rono le regioni, i comuni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «reddito minimo di cittadinanza attiva»: tutte quelle forme reddituali dirette e indirette in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa;

b) «centri per l'impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

c) «lavoratori precariamente occupati»: i lavoratori che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, hanno un livello di reddito tale da non determinare la perdita dello *status* di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita IVA;

e) «nucleo familiare»: l'insieme delle persone che dividono una medesima abitazione che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, formano una relazione, di coniugio o del tipo genitore-figlio;

f) «cittadini privi di lavoro»: i cittadini che non lavorino più da tempo per necessità o scelta e i cittadini che stiano cambiando settore e formazione di lavoro.

Art. 3.

(Reddito minimo di cittadinanza attiva)

1. Il reddito minimo di cittadinanza attiva consiste nell'assegnazione di un contributo monetario volto a conseguire l'obiettivo di un reddito minimo pari a 7.200 euro l'anno

per ciascun beneficiario, da corrispondere in ratei mensili massimi di euro 600 ciascuno, annualmente aggiornato sulla base della variazione media nell'anno precedente dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Detto importo può essere rimodulato in funzione dell'evoluzione delle condizioni economiche e sociali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. L'importo del contributo è incrementato di un terzo per ogni componente del nucleo familiare a carico del beneficiario.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai comuni.

4. La prestazione di cui al comma 1 è personale e non cedibile, né sequestrabile o pignorabile e, ai fini fiscali, è equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Hanno diritto al contributo per il conseguimento del reddito minimo di cittadinanza attiva i cittadini italiani, quelli di Stati appartenenti all'Unione europea e i loro familiari, residenti continuativamente in Italia da almeno 24 mesi, nonché gli stranieri e gli apolidi, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in possesso di valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 24 mesi.

2. I cittadini di cui al comma 1 sono ammessi al contributo per il conseguimento del reddito minimo di cittadinanza attiva qualora in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) avere un'età compresa tra i diciotto anni e quella corrispondente alla maturazione del requisito per il trattamento pensionistico;

b) essere disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati, privi di lavoro e dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;

c) avere un reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza;

d) non usufruire dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché di trattamento di disoccupazione.

e) non essere titolari di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare.

Art. 5.

(Durata del beneficio e obblighi dei beneficiari)

1. Il reddito minimo di cittadinanza attiva è concesso per un anno ed è rinnovabile, permanendo le condizioni previste dall'articolo 4, su istanza del beneficiario. Il suddetto reddito è determinato ed erogato mensilmente dall'INPS, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 9, sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi effettuata dal comune.

2. I soggetti ammessi al reddito minimo di cittadinanza attiva hanno l'obbligo:

a) di comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate all'atto della presentazione della richiesta. I comuni assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo;

b) di partecipare agli interventi di inserimento lavorativo e di integrazione sociale predisposti in attuazione dei progetti di cui all'articolo 7.

3. Il comune accerta il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e comunica le eventuali violazioni all'INPS, che in tal caso sospende l'erogazione del reddito minimo di cittadinanza attiva per i successivi sei mesi, decorsi i quali la riammissione al godimento del reddito è condizionata alla verifica della cessata violazione.

Art. 6.

(Sospensione, decadenza e esclusione dalle prestazioni)

1. Nel caso in cui il beneficiario di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto della presentazione della domanda o nelle successive sue integrazioni, dichiara il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono sospese qualora il beneficiario venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale ovvero nel caso in

cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma e, in tutti i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore alla soglia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

3. Il diritto al reddito minimo di cittadinanza attiva decade al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

5. Non opera la decadenza di cui al comma 4 nell'ipotesi di non congruità della proposta di impiego. I criteri di congruità devono essere determinati dal livello delle competenze certificate e delle qualifiche professionali precedentemente conseguite dal soggetto beneficiario.

6. L'INPS, interrogando anche le competenti agenzie del Ministero dell'economia e delle finanze, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 7.

(Progetti regionali)

1. Le regioni disciplinano, nell'ambito dei propri territori, le modalità di intervento e di programmazione di progetti volti all'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti di cui alla presente legge, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi e di orientamento di durata almeno trimestrale, secondo criteri che considerino come prioritarie le aree con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e i grandi centri urbani.

2. I comuni svolgono le funzioni relative all'attuazione dei programmi regionali e alla realizzazione dei singoli progetti, in forma singola o associata, secondo la disciplina e la programmazione regionale in materia di servizi alla persona e con modalità

integrate con il sistema dei servizi per l'impiego.

Art. 8.

(Regolamento attuativo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati il programma nazionale di interventi volto all'istituzione e alla gestione del reddito minimo di cittadinanza attiva, nonché un regolamento attuativo delle disposizioni della presente legge al fine di rafforzare il raccordo e la collaborazione tra gli enti coinvolti, sulla base di linee guida definite in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, per definire le modalità di predisposizione, presentazione e valutazione delle domande di accesso al contributo.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per l'erogazione del reddito minimo di cittadinanza attiva, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 secondo parametri che considerino come prioritarie le aree con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile e femminile, i grandi centri urbani e la popolazione residente.

